SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
21 gennaio 1987 *

Nel procedimento 86/85,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co. Handels-KG

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 del regolamento 7 gennaio 1982, n. 32, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 4, pag. 11), nella versione di cui al regolamento 31 marzo 1982, n. 752 (GU L 86, pag. 50),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

viste le osservazioni presentate:

— per la ditta Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co., Handels KG, ricorrente nella causa principale, dagli avv.ti Herrmann, Wiesner, Decker, Schaefer e Hermann, del foro di Augusta, e dall'avv. Peter Wendt, del foro di Amburgo,

* Lingua processuale: il tedesco.

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dirk Booss, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 23 aprile 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 giugno 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 8 febbraio 1985, pervenuta in cancelleria il 4 aprile seguente, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 7 gennaio 1982, n. 32, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 4, pag. 11), al fine di stabilire se la concessione della restituzione particolare sia subordinata alla condizione che gli animali siano stati macellati nello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la ditta Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co., ricorrente nella causa principale (in prosieguo: « ricorrente ») e lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, convenuto nella causa principale (in prosieguo: « convenuto »).

3 Nel 1982 la ricorrente esportava in Unione Sovietica varie partite di carne di bovini adulti maschi, provenienti da macellazioni effettuate in Gran Bretagna. Ai fini della fruizione della restituzione particolare all'esportazione in base al regolamento n. 32/82, l'origine di dette partite era certificata con documenti rilasciati dall'ente d'intervento britannico secondo il modello allegato al predetto regolamento. Nei documenti suddetti si attestava in particolare che la carne proveniva da animali maschi. Sulla carne era apposta una stampigliatura indelebile.

4 Dopo aver versato la restituzione particolare per le partite di cui sopra, ammontante a 31 867,10 DM, il convenuto, con provvedimento 30 dicembre 1982, ripeteva detta somma, motivando che l'attestato rilasciato dall'ente d'intervento britannico non forniva la prova della macellazione prescritta dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 32/82; detta disposizione, stabilendo che « la prova è fornita mediante un attestato il cui modello figura in allegato, rilasciato, su richiesta degli interessati, dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati e in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione (...) », esigerebbe, per garantire un controllo efficace, che la macellazione dei bovini e l'espletamento delle formalità doganali di esportazione abbiano luogo nello stesso Stato membro.

5 La Moksel ricorreva contro il predetto provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, sostenendo che la tesi del convenuto era in contrasto con lo scopo della restituzione particolare, consistente nell'incentivare l'esportazione nei paesi terzi, e conduceva alla scompartimentazione dei mercati di esportazione degli Stati membri.

6 Il Finanzgericht di Amburgo, ritenendo che fosse stato così sollevato un problema di interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 32/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine, nella versione di cui al regolamento (CEE) 31 marzo 1982, n. 752 — in particolare nell'art. 2 — debba essere interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata alla condizione che gli animali siano stati macellati nello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione e se la macellazione degli animali in un altro Stato membro osti alla concessione della restituzione particolare anche quando la macellazione sia stata attestata dall'ente d'intervento competente dell'altro Stato membro sul modulo a questo scopo prescritto. »

7 Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie di cui trattasi e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario per spiegare il ragionamento della Corte.

8 Innanzitutto si deve osservare che non può essere accolta la tesi della Commissione, secondo la quale il n. 2 dell'art. 2 del regolamento n. 32/82 (in prosieguo: « regolamento ») esige che le surriferite operazioni siano effettuate nello stesso Stato membro e ciò costituisce una delle « condizioni specifiche » per la concessione della restituzione particolare ai sensi dell'art. 1, n. 1. L'art. 2, n. 1, del regolamento determina l'oggetto della prova da fornire, vale a dire la provenienza della carne da « bovini adulti maschi ». Il n. 2 dello stesso articolo disciplina, fra l'altro, la forma della prova, cioè l'attestato il cui modello figura in allegato, e designa gli enti competenti a rilasciare detto documento. Orbene, né il n. 1 né il n. 2 dell'art. 2 subordinano espressamente il diritto alle restituzioni alla condizione che la macellazione e le pratiche per l'esportazione siano effettuate nello stesso Stato membro.

9 Dal testo del n. 2 dell'art. 2 del regolamento emerge che l'attestato può essere rilasciato dall'ente di intervento nazionale competente nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, o da « qualsiasi altra autorità all'uopo designata ». Da detta disposizione risulta quindi che gli enti di intervento sono sempre competenti. La limitazione contemplata con l'inciso « dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati e in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione » vale pertanto solo per il secondo elemento dell'alternativa, e cioè per l'« altra autorità ».

10 Il requisito della coincidenza dello Stato della macellazione con quello dell'esportazione nel caso del rilascio dei certificati da parte di un' « altra autorità » può essere giustificato dalla necessità di garantire la forza probante dell'attestato. Infatti, gli uffici doganali degli altri Stati membri non possono sapere se l' « altra autorità » sia stata effettivamente « designata » dallo Stato membro di cui trattasi ai fini del rilascio dell'attestato. Per questo motivo, la competenza dell' « altra autorità » deve essere limitata ai casi in cui lo Stato membro della macellazione coincide con quello dell'esportazione. Non è necessario stabilire tale condizione nel caso degli attestati rilasciati dagli enti di intervento, dato che la competenza di questi ultimi, espressamente contemplata dall'art. 2, n. 2, del regolamento, è pacifica per gli uffici doganali della Comunità.

11 La Commissione ha inoltre sostenuto che la concentrazione di tutte le operazioni in un solo Stato membro è necessaria per un controllo efficace e riduce il rischio di frodi consistenti nella sostituzione della merce. A questo proposito, occorre precisare che il rischio di frodi, dovuto alla mancanza di coordinamento, è ridotto dallo

stesso art. 3, in cui si precisa che i provvedimenti nazionali di controllo « implicano in particolare l'identificazione di ciascun prodotto mediante una stampigliatura indelebile di ogni quarto, o una sigillatura di ogni quarto ». Inoltre, i numeri di identificazione delle parti dei bovini macellati devono essere iscritti nell'attestato da presentare alle autorità doganali, cosicché queste ultime hanno la possibilità di verificare se le merci esportate coincidano con quelle ottenute dalla macellazione. Si deve sottolineare che nella fattispecie la merce di cui trattasi recava stampigliature indelebili ed era accompagnata da attestati rilasciati dall'ente d'intervento britannico. Di conseguenza, nel caso di specie l'ufficio doganale tedesco era pienamente in grado, in base all'attestato rilasciato in Gran Bretagna e alle stampigliature indelebili ivi apposte sulla merce, di verificare l'identità della stessa e di considerarla provata.

12 La ricorrente ha, peraltro, giustamente osservato all'udienza che nemmeno la concentrazione delle operazioni in un solo Stato membro impedisce che la merce possa passare per le mani di più intermediari tra la fase della macellazione e quella dell'esportazione. Inoltre, non è certo che il pericolo di frodi sia maggiore qualora siano interessati due Stati membri invece di uno solo.

13 La Commissione ha infine sostenuto che gli scambi intracomunitari non sono compromessi nel caso di specie poiché le esportazioni di cui trattasi sono destinate a paesi terzi. Neanche questa tesi può essere accolta. È sufficiente rilevare, a mo' d'esempio, che l'operatore stabilito nello stesso Stato membro dell'esportatore può offrire a quest'ultimo, per l'esportazione in paesi terzi, quantitativi di carne bovina provenienti da altri Stati membri. Qualora l'esportatore non potesse accettare detta offerta per il semplice motivo che gli attestati che accompagnano detti quantitativi di carne non hanno congrua forza probante, il commercio intracomunitario risulterebbe compromesso.

14 La questione del giudice nazionale dev'essere pertanto risolta nel senso che il compimento delle operazioni di macellazione e delle formalità doganali di esportazione nello stesso Stato membro della Comunità non costituisce una condizione cui è subordinata la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione contemplate dal regolamento della Commissione 7 gennaio 1982, n. 32, qualora il documento attestante che le merci provengono da bovini adulti maschi sia stato rilasciato dall'ente di intervento di uno Stato membro.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 8 febbraio 1985, dichiara:

Il compimento delle operazioni di macellazione e delle formalità doganali di esportazione nello stesso Stato membro della Comunità non costituisce una condizione cui è subordinata la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione contemplate dal regolamento della Commissione 7 gennaio 1982, n. 32, qualora il documento attestante che le merci provengono da bovini adulti maschi sia stato rilasciato dall'ente di intervento di uno Stato membro.

O'Higgins Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 gennaio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins